

**Codice della strada.** La riforma integra in maniera significativa il quadro delle responsabilità per il datore di lavoro

# Stretta nel trasporto su gomma

L'organo di polizia segnala l'incidente con danno a persone o cose alla Dpl

**Maurizio Caprino  
Paolo Giachetti**

Non sarà facile applicare tutte le novità previste per l'autotrasporto dalla riforma del Codice della strada (legge 120/10). Non solo perché il Codice comprende solo una parte delle disposizioni sulla materia, ma anche perché occorre tenere conto delle altre innovazioni introdotte pochi giorni dopo la riforma, in fase di conversione del Dl 103/10 nella legge 127, pubblicata l'11 agosto. Inoltre, resta un'incognita la capacità di effettuare i controlli presso le imprese, che le nuove norme hanno ampliato. Infine, si preannuncia qualche problema nelle verifiche su strada: potrebbe essere difficile riavere i documenti necessari per riprendere il viaggio dopo essere stati messi a riposo forzato da una pattuglia che ha accertato lo sfioramento dei tempi di guida.

Sul versante delle imprese, le novità hanno significativamente integrato il quadro sulla loro responsabilità, che si era cominciato a delineare soprattutto fra il 2003 e il 2005, nel Codice e nel Dlgs 286/05. Un tassello fondamentale viene ora dalla possibilità concreta di verificare la compatibilità delle istruzioni date all'autista con le norme di sicurezza stradale non solo quando il contratto di trasporto è in forma scritta, ma an-

che quando non lo è: la legge 127/10 ha modificato l'articolo 7 del Dlgs 286/05, prescrivendo che gli organi di polizia controllino tali istruzioni (che devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto). Ciò può accadere in caso di violazione dei limiti di velocità e/o dei tempi (di guida e/o di riposo). Sotto questo profilo, vanno valutate sia la responsabilità dell'impresa di trasporto sia quella del committente.

Altra novità è l'introduzione - con il nuovo comma 8-bis dell'articolo 179 del Codice - di una verifica presso l'impresa di trasporto in seguito a un incidente con danno a persone o cose: l'organo di polizia che rileva il sinistro dovrà segnalarlo alla competente Direzione provinciale del lavoro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 agosto). Non è prevista alcuna soglia di gravità dei danni per far scattare la segnalazione, per cui di fatto l'obbligo esisterà per ogni incidente che coinvolga mezzi pesanti adibiti all'autotrasporto. C'è il rischio di sovraccaricare gli organi di controllo sul lavoro, che già oggi non sempre svolgono tutte le verifiche programmate. Soprattutto in certe zone, dove ci sono molte sedi di imprese di trasporto.

Un ulteriore sovraccarico potrebbe venire se l'articolo 179 ve-

nisse interpretato in modo estensivo. Esso riguarda sia i tachigrafi sia i limitatori di velocità, per cui i nuovi controlli devono scattare certamente quando l'incidente coinvolge un mezzo dotato di entrambi i dispositivi (com'è il caso della maggioranza dei camion). È dubbio se l'obbligo sorga anche nel caso in cui il veicolo coinvolto abbia uno solo dei due apparecchi: ci sono alcune categorie di mezzi pesanti (come per esempio quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti) che per legge devono avere solo il limitatore di velocità. La circolare emanata il 12 agosto dal dipartimento Pubblica sicurezza non ha fornito chiarimenti ufficiali.

Ulteriori controlli sono previsti in caso di incidenti con morti o feriti gravi o gravissimi, se emerge che l'autista di un mezzo pesante (da patente C o C+E) ha violato una norma del Codice. Qui le verifiche su tempi e procedure di lavoro sono previste non solo presso l'impresa di autotrasporto, ma anche presso il committente, il caricatore e il proprietario della merce (non sempre sono lo stesso soggetto).

Sul versante dei conducenti, sono state soprattutto modificate le sanzioni per chi non rispetta i tempi di guida: si passa da una penalizzazione unica a un sistema proporzionato alla gravità dell'infra-

zione (per i dettagli, si veda l'infografica qui a fianco). Ciò implica però che gli agenti facciano un calcolo complesso su quanto tempo esattamente quel conducente poteva guidare in quella giornata (il regolamento europeo 561/06 prevede la possibilità di variazioni giornaliera, nel rispetto di un tetto settimanale). La circolare del 12 agosto ha chiarito che non occorre sempre partire dalle nove ore giornaliere che sono l'orario standard, ma da 10, quando l'autista ha lavorato "poco" e quindi il regolamento per quel giorno consente di guidare un'ora in più. Di conseguenza, l'allegato alla circolare contiene un prontuario dettagliato per i calcoli.

Per chi viola i tempi (tranne le pause brevi) ora il nuovo articolo 174 del Codice prevede il ritiro dei documenti di guida, da restituire dopo il riposo obbligatorio. Ma può capitare che nell'ora in cui il viaggio può riprendere l'ufficio di polizia sia chiuso, cosa che determinerà problemi pratici. Infine, ora c'è una sanzione (779 euro, sospensione patente da 15 giorni a tre mesi e decurtazione di 10 punti) anche per l'autista che non inserisce la sua carta tachigrafica nel tachigrafo digitale. Prima non era punito perché la norma risaliva a quando c'erano solo tachigrafi analogici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il quadro delle novità

Le principali modifiche nelle sanzioni e nella disciplina dell'autotrasporto introdotte dalla riforma del codice della strada e dalla legge 127/2010


### PER IL DATORE DI LAVORO



- Sale da 78 a 307 euro la sanzione per violazione del regolamento europeo 561/2006 (su orari di lavoro, tempi di guida e relativa documentazione) o irregolarità relative ai documenti (mancata o incompleta tenuta, documentazione scaduta o alterata). L'importo della sanzione resta dovuto tante volte quanti sono i dipendenti per i quali la violazione viene accertata
- In caso d'incidente con danni a persone o cose, verifica di tutti i dati sui tempi di guida e riposo. Se ci sono morti o feriti gravi o gravissimi che coinvolgono un mezzo guidabile con patente C o C+E, verifiche anche su velocità, peso e sistemazione del carico e corrispettivi. I controlli si estendono anche a chi ha effettuato il carico
- Obbligo di far tenere a bordo il contratto di trasporto o le istruzioni scritte sull'esecuzione del trasporto, per evitare che si possano applicare all'impresa anche le sanzioni previste quando si accertano su strada violazioni a limiti di velocità e/o tempi di guida e di riposo
- Fermo amministrativo se non ci sono a bordo il contratto (copia) o la scheda di trasporto. Il veicolo viene sbloccato solo quando i documenti vengono esibiti. Inoltre, c'è una multa di 40 euro. Le sanzioni si applicano anche ai veicoli immatricolati all'estero
- Sanzione da 5mila a 15mila euro (da pagare immediatamente) e fermo amministrativo del veicolo per almeno tre mesi (sei in caso di recidiva in un biennio) per chi viola il regolamento europeo (3118/93) e la normativa nazionale sul cabotaggio con un mezzo immatricolato all'estero
- Possibilità di azione diretta per farsi pagare il corrispettivo del trasporto, contro tutti coloro che lo hanno ordinato

### PER IL COMMITTENTE (O IL PROPRIETARIO DELLA MERCE)

- Si applicano le stesse sanzioni previste per l'autista in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo e dei limiti di velocità, se si accerta che il contratto o le istruzioni scritte sul trasporto prevedono modalità di esecuzione incompatibili con tali tempi e/o limiti o se il contratto non è a bordo delle responsabilità sul rispetto dei tempi di guida e riposo, sui limiti di velocità, sul peso e la sistemazione del carico e sulla regolarità dei corrispettivi pattuiti e pagati
- Sanzione amministrativa da 600 euro in caso di scheda di trasporto non compilata, incompleta, alterata o non veritiera



### PER IL CONDUCENTE



- **Tempo di guida**
  1. scende da 150 a 38 euro la sanzione per le violazioni per un tempo inferiore al 10% del limite massimo di guida giornaliera
  2. sale da 150 a 300 euro + decurtazione di due punti la sanzione nella fascia di eccesso 10-20%
  3. oltre il 20% sale da 150 a 400 euro + decurtazione di 10 punti
  4. sale da 150 a 250 euro + decurtazione di un punto la sanzione oltre il 10% del limite massimo settimanale e a 400 euro + decurtazione di due punti oltre il 20%
- **Tempo di riposo**
  5. sale da 150 a 200 euro la sanzione per il mancato rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero, aumentata a 350 con decurtazione di cinque punti se la violazione supera il 10% e a 400 con decurtazione di 10 punti se supera il 20%
  6. sale da 150 a 350 euro + decurtazione di tre punti la sanzione per il mancato rispetto del limite di riposo settimanale contenuto entro il 10% e a 400 + decurtazione di cinque punti oltre il 20%
  7. in caso di violazione sui tempi di interruzione (breve pausa) del lavoro, la sanzione è di 155 euro + decurtazione di due punti
- Obbligo di pagare immediatamente su strada la sanzione in caso di eccesso di velocità oltre i 40 km/h, sorpasso vietato, sovraccarico oltre il 10% e mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo (escluse le violazioni entro il 10% e quelle sulle interruzioni). Chi vuol fare ricorso deve versare una cauzione doppia. Per chi non non paga c'è il fermo amministrativo fino a 60 giorni
- Sale da 23 a 307 euro la sanzione per chi non ha o tiene in modo incompleto o alterato il registro o la copia dell'orario di servizio

### ALCOL ZERO

- Esercizio dell'attività subordinato a certificazione di non-abuso di alcol e di non-uso di droga (in vigore quando ne saranno definite le modalità)
- Revoca della patente in caso di alcol superiore a 1,5 grammi/litro
- Possibilità di ottenere un permesso provvisorio di guida in attesa di completare l'iter per il rinnovo patente in Commissione medica
- La revoca della patente per fatti connessi ad alcol (se il tasso supera 0,8 grammi/litro) o droga va considerata giusta causa di licenziamento locale (non per visite connesse a violazioni su alcol o droga)